

COMUNE DI PALO DEL COLLE

STATUTO

Approvato con deliberazioni del c.c. n.46/'91 e n.60/'91

Adeguato con deliberazioni del c.c. n.31, 64 e 76/'95

Modificato con deliberazione del c.c. n.9 del 10/7/2006.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 Il Comune

1. Il Comune di Palo del Colle e' l'ente di autogoverno della comunita' locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; si riconosce nei principi informatori della costituzione italiana e della carta europea dell'autonomia locale.
2. La comunita' locale e' autonoma, e realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dalla legge e dallo statuto del Comune.
3. Il rapporto tra il Comune, la provincia, la regione e gli altri enti locali si ispira ai criteri di collaborazione, cooperazione e associazionismo.
4. Il Comune realizza i valori espressi dalla comunita' armonizzando l'interesse generale con quelli collettivi e individuali.

Art. 2 Il territorio

1. Il territorio comunale comprende l'area delimitata dal territorio dei comuni di Binetto, Bitetto, Bitonto, Grumo Appula, Modugno, Toritto.

Art. 3 La sede

1. La sede comunale e' ubicata nel palazzo civico alla via umberto i, n. 56, dove siede per la carica il sindaco e dove si riuniscono il consiglio e la giunta.
2. Il consiglio comunale puo' deliberare di riunirsi in sede diversa.

Art. 4 Stemma e Gonfalone

1. Il Comune ha un Gonfalone ed uno stemma adottati con deliberazione del consiglio comunale.
2. L'uso e la riproduzione del Gonfalone e dello stemma comunale da parte di terzi sono vietati salvo l'espressa autorizzazione del consiglio comunale.
3. Il regolamento disciplina l'uso del Gonfalone e dello stemma, nonche' i casi e le modalita' di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni operanti nel territorio comunale.

Art. 5 Autonomia e principi

1. Il Comune adotta il proprio statuto nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge e nel rispetto dei principi dalla stessa fissati.
2. La legge disciplina modalita' e quorum di deliberazione e revisione dello statuto. determina, altresì, la sua efficacia normativa.

Art. 6 Autonomia finanziaria

1. Il Comune ha autonomia finanziaria nell'ambito della legge e nel rispetto del principio del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 7 Potesta' regolamentare

1. Il Comune ha potesta' regolamentare nei casi, secondo le modalita', e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dallo statuto.
2. Il regolamento del funzionamento del consiglio comunale e quello di partecipazione determinano regime dei pareri e forme di consultazione popolare per l'esercizio della potesta' regolamentare.

Art. 8 Funzioni

1. Il Comune e' titolare di funzioni proprie e di funzioni attribuite o delegate dallo stato e dalla regione.

Art. 9 Funzioni proprie

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed uso del territorio e dello sviluppo economico.
2. Il Comune nell'esercizio delle proprie funzioni persegue gli obiettivi politici e sociali sanciti dalla costituzione della repubblica, in particolare coordinando la propria attivita' con la regione puglia, con la provincia ed i comuni al fine di realizzare un organico sistema delle autonomie.
3. A tal fine opera per:
 - a) salvaguardare e consolidare i valori della tradizione morale, culturale, sociale e politica della comunita', ispirati ai principi del rispetto della dignita' della persona umana, della liberta', della democrazia, della solidarieta' e della cooperazione tra gli uomini e tra i popoli;
 - b) promuovere la cultura della pace mediante opportune iniziative di educazione, di cooperazione, di informazione;
 - c) tutelare e favorire la funzione della famiglia, quale prima formazione sociale, nel contesto dell'intera comunita';
 - d) garantire, con il superamento degli squilibri economici e sociali, pienezza e parita' dei diritti dei cittadini e dei residenti;

- e) tutelare e sviluppare le risorse ambientali e naturali del territorio al fine di garantire una miglior qualita' della vita;
- f) promuovere le iniziative volte alla conservazione e tutela del patrimonio culturale e sociale derivante dalla tradizione contadina nel contesto dello sviluppo socio-economico del territorio;
- g) promuovere e incentivare le iniziative pubbliche e private per favorire l'economia della citta', la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro capacita' professionali;
- h) assicurare, nell'ambito e con i mezzi previsti dalla legge, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunita' di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;
- i) promuovere iniziative atte a studiare i fenomeni di nuova criminalita', intervenendo nelle maniere possibili per garantire la sicurezza dei cittadini nella citta' e nelle campagne;
- l) sviluppare e consolidare un'ampia rete di servizi sociali e di tutela della salute in collaborazione coi privati e le associazioni di volontariato;
- m) realizzare, in collaborazione con stato, regione e provincia le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio e alla cultura;
- n) favorire ogni forma di aggregazione sociale e sostenere l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo, assistenziale e religioso;
- o) valorizzare, incrementare e tutelare il patrimonio artistico e storico della citta';
- p) consolidare il principio della collaborazione con gli enti locali partecipando, nei modi e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, a forme di cooperazione, raccordo e gemellaggio con altri comuni nonche' analoghe istituzioni di altri stati.

Art. 10 **Funzioni derivate**

1. Le funzioni attribuite e delegate, di competenza dello stato e della regione, sono esercitate secondo i principi contenuti nello statuto e secondo le norme che disciplinano le funzioni stesse; con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello stato e della regione, organizzate a livello locale a seguito della identificazione dell'interesse comunale.
2. Le funzioni di cui al precedente comma possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo stato o dalla regione le risorse necessarie.

Art. 11 **Servizi di competenza statale**

1. Il Comune gestisce nei modi previsti dalla legge i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare, nonche' le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli sono affidate dalla legge, previa assicurazione delle necessarie risorse finanziarie.

Art. 12 **Coordinamento, programmazione e partecipazione**

1. Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni, coordina la propria azione politico-amministrativa a quella dei vari livelli di governo presenti sul territorio nelle materie di interesse Comune, al fine di armonizzare e uniformare, nel rispetto delle singole autonomie, l'intervento della pubblica amministrazione.

2. Pone a fondamento delle proprie scelte e della propria attivita' amministrativa, regolamentare e di programmazione, il rapporto di consultazione e di partecipazione con i cittadini, con le formazioni sociali, con le associazioni, con gli enti rappresentativi degli interessi locali.
3. Garantisce la piu' ampia informazione sulla propria attivita', come presupposto per una effettiva partecipazione.

Art. 13 Gemellaggio

1. Il Comune nello spirito di promozione di attivita' socio-culturali ed economiche intrattiene rapporti di gemellaggio con la cittadina tedesca di biebesheim am rhein.
2. Le forme di collaborazione sono stabilite da apposita regolamentazione.

TITOLO II L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 14 Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento attraverso lo statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della repubblica. ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attivita' amministrativa del Comune.
2. Il procedimento per le modifiche dello statuto, previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 18.8.2000 n.267, deve di norma includere idonee forme di preventiva consultazione popolare.

Art. 15 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) sulla propria organizzazione;
 - b) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;
2. Nelle materie di competenza esclusiva, previste dalla legge, la potesta' regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio contenute nelle leggi e nella normativa comunitaria, nonche' nelle disposizioni statutarie.
3. Spetta al consiglio deliberare, ove sia necessario, le disposizioni regolamentari inserendole nel complesso normativo del Comune.
4. I regolamenti, le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini, debbono essere sottoposti, di norma, a idonee forme di consultazione, prima dell'approvazione da parte del consiglio comunale.
5. Affinche' un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
6. Il consiglio approva i regolamenti con le modalita' previste dall'art. 6 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000 n.267 per l'approvazione dello statuto.
7. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione e' divenuta esecutiva.

Art. 16 Pubblicita'

1. Lo statuto, i regolamenti, gli atti normativi e quelli che coinvolgono interessi di carattere generale oltre che essere soggetti alle forme di pubblicità espressamente previste dalla legge e dallo statuto stesso, devono essere portati a conoscenza dei cittadini.
2. Gli atti di cui al precedente comma dovranno essere accessibili e consultabili da chiunque.

TITOLO III ORGANI DEL COMUNE

Capo I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 17 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale esplica la propria attività con atti di indirizzo atti fondamentali ed atti, di controllo. Le norme relative alla composizione, allo scioglimento ed alla sospensione dello stesso sono stabilite dalla legge.
2. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico amministrativo in atti, quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
3. Il Consiglio indirizza l'attività dell'ente con l'adesione di atti fondamentali aventi carattere normativo, programmatico, pianificatorio, organizzativo; negoziale e gestionale. Essi contengono l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione e le prescrizioni da osservare.
4. Per l'esercizio delle funzioni di controllo, il regolamento di cui all'art.91 disciplinerà le modalità e il controllo dei consuntivi, delle relazioni della Giunta e dei Revisori, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, le interrogazioni e le interpellanze, le indagini conoscitive.
5. Con specifica deliberazione il Consiglio può procedere ad inchieste, nominando apposite commissioni.
6. Spetta al Consiglio la nomina e la designazione dei Consiglieri chiamati a rappresentarlo in organismi di qualsiasi natura, nei termini previsti dalla legge.
7. Il Consiglio esercita la propria potestà di autorganizzazione secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.
8. Negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti dovrà essere assicurata ai sensi della legge 10.4.1991, n.125 la presenza di ambo i sessi.

Art. 18 Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale elegge il Presidente dell'Assemblea tra i suoi componenti; la carica di Presidente dell'Assemblea consiliare è incompatibile la carica di Sindaco.
2. Il Presidente del Consiglio viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Componenti il Consiglio Comunale; se dopo due scrutini nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede nella stessa seduta ad altra votazione e risulterà eletto il Consigliere che avrà riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Componenti il Consiglio Comunale; la deliberazione di nomina del Presidente è immediatamente esecutiva.
3. Il Presidente del Consiglio è revocabile solo con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Componenti il Consiglio Comunale assegnati; la revoca ha efficacia immediata. Il Consiglio comunale procede alla elezione del nuovo Presidente entro la prima seduta successiva a quella della delibera di revoca; fino all'insediamento del nuovo presidente il

Consiglio comunale è presieduto dal Vice Presidente di cui al comma n.5 del presente articolo. Nell'ipotesi di dimissioni dalla carica di Presidente dell'assemblea il Consiglio comunale procede alla elezione del nuovo Presidente entro la prima seduta successiva alla data di presentazione delle dimissioni fino all'insediamento del nuovo Presidente il Consiglio comunale è presieduto dal Vice Presidente.

4. Al Presidente dell'Assemblea viene affidato un Ufficio cui il Sindaco trasmette le proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio, nonché le copie delle interrogazioni scritte dei Consiglieri e a cui il Sindaco e gli Assessori sono tenuti a rispondere secondo le norme del regolamento del Consiglio.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Assemblea la presidenza viene assunta dal Vice Presidente; questi viene eletto contestualmente all'elezione del Presidente con votazione distinta e con le medesime modalità previste dal comma 2. del presente articolo per l'elezione del presidente. Anche il vice Presidente è revocabile; la revoca avviene con le stesse modalità di cui al comma 3. previste per il Presidente.

Art. 19 Consigliere Anziano

1. E' Consigliere anziano il Consigliere che ha riportato nelle elezioni la cifra individuale più alta, con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.
2. Egli presiede la prima seduta per la convalida e sino all'elezione del Presidente del Consiglio che la presiede per la comunicazione dei componenti della Giunta e per la discussione degli indirizzi generali di governo.
3. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o si rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 20 Convalida

1. Nella prima seduta, dopo la proclamazione degli eletti, si procede in via prioritaria alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri.
2. Ove taluni Consiglieri non siano convalidabili, il Consiglio procede nella stessa seduta alle necessarie surroghe.

Art.21 Prerogative e dimissioni dei Consiglieri

1. I diritti e le prerogative dei Consiglieri, attribuiti dal decreto legislativo 18.8.2000 n.267, sono esercitati secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni da a data di presentazione delle dimissioni.
3. Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, decadono dal Consiglio che ne prende .atto nella seduta utile successiva.

Art.22 Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti, dopo la convalida; si costituiscono in Gruppi che possono essere anche di un componente purché espressione di unica lista di provenienza; non meno di tre se non provenienti dai gruppi d'origine.
2. Ai Gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni idonee strutture e relativi mezzi finanziari.
3. Le funzioni della Conferenza dei Capigruppo sono stabilite dal regolamento.

Art. 23

Prima adunanza e convocazione

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione, con avvisi di convocazione da notificare almeno cinque giorni prima della seduta, e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. Per la validità delle adunanze, successive alla prima, e delle deliberazioni si applicano le norme previste rispettivamente dagli artt.26 e 27 del presente Statuto.
3. I Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 24

Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, almeno due, per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione, straordinarie ed urgenti.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio in sessione ordinaria su richiesta del Sindaco e in sessione straordinaria su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri in carica. L'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'o.d.g, delle questioni proposte.
3. In caso d'urgenza e su richiesta del Sindaco la convocazione può aver luogo con preavviso di almeno 24 ore.
4. Le proposte di deliberazioni devono essere trasmesse all'Ufficio di Presidenza entro cinque giorni dalla richiesta di convocazione.

Art. 25

Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
 - b) almeno 3 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, in caso d'urgenza.

Art. 26

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente ed in prima convocazione con la presenza della metà dei Componenti il Consiglio.
2. Nella seduta di seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei Componenti il Consiglio.

Art. 27

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 28

Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, tranne nei casi in cui le proposte di deliberazione concernono persone.

Il regolamento stabilisce eventuali altri casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 29

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con il voto palese per alzata di mano.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 30

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale si avvale di Commissioni consiliari, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni, la loro competenza per materia, le norme sulla loro composizione e funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Municipale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'Ufficio.
4. Le Commissioni consiliari hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dagli Assessori, nonché dei funzionari e dei titolari degli Uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti. Il Consiglio può istituire Commissioni consiliari temporanee e speciali.

Art. 31

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I del presente Titolo, sono contenute; in apposito regolamento.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 32

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a sette.

2. I componenti della Giunta, tra i quali il vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori del Consiglio., fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere. Egli né da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere e comunale.
4. Chi ha ricoperto in due mandati la carica di Assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
6. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status di componenti l'organo, gli istituti di decadenza e revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 33 Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o del Segretario, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Gli Assessori hanno diritto di essere presenti nell'aula consiliare durante i lavori del Consiglio e, ove lo ritengano, su autorizzazione del Presidente del Consiglio, possono illustrare e riferire unicamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e riguardanti il settore dell' Amministrazione comunale cui sono preposti.

Art. 34 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è presieduta dal Sindaco, il quale coordina e promuove le attività degli Assessori.
2. La convocazione, fatta dal Sindaco, deve avvenire con avviso scritto da recapitarsi ai singoli Assessori almeno 24 ore prima; nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta anche telefonicamente o telegraficamente.
3. Per la validità delle adunanze, che non sono pubbliche, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia prevista una maggioranza speciale.
4. L'elenco degli argomenti approvati dalla Giunta deve essere portato a conoscenza dei Capigruppo consiliari e pubblicizzato mediante affissione all'Albo pretorio.
5. La giunta provvede a disciplinare il proprio funzionamento con apposito regolamento.

Art. 35 Durata e cessazione dalla carica di Sindaco e Giunta

1. Il Sindaco e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio comunale.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario, ai sensi della legge vigente.

Art. 36 Sindaco

1. Il Sindaco, capo del governo locale:
 - esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'ente, di presidenza della Giunta, di nomina e revoca degli Assessori, con i poteri attribuiti dalle leggi, Statuto e regolamenti;
 - sovrintende, anche impartendo direttive, all'attività e alla organizzazione del Comune;
 - ha funzioni di controllo e di verifica in ordine all'attività amministrativa dell'ente;
 - provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende istituzioni nei termini previsti dalla legge;
 - nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterne secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 107 del decreto legislativo 18.8.2000 n.267 nonché dallo Statuto e Regolamento organico;
 - convoca i comizi per i referendum consultivi.
2. Nell'ambito delle proprie competenze, attua gli obiettivi indicati negli indirizzi generali di governo; persegue l'indirizzo politico-amministrativo espresso dal Consiglio e quello attuativo della Giunta.
3. Esercita inoltre funzioni di amministrazione, allo scopo di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa; in particolare:
 - indirizza agli Assessori le direttive politiche ed amministrative, in attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del Consiglio;
 - adotta le ordinanze ordinarie, nonché quelle contingibili ed urgenti;
 - esercita le attribuzioni che rientrano nella propria competenza, previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Coordina gli orari degli Uffici, dei servizi e degli esercizi pubblici, previa ampia ed approfondita consultazione della popolazione attraverso un procedimento aperto all'intervento dei soggetti collettivi. Il quadro complessivo degli orari deve essere aggiornato periodicamente, previa verifica della rispondenza dello stesso ai bisogni della popolazione.
5. Il Sindaco, nei casi previsti dalla legge, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo.

Art. 37 Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel corso di sospensione dell'esercizio della funzione adottate ai sensi dell'art.15 comma 4 bis della legge 19.3.1990 n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18.1.1995 n.16 e negli altri casi così espressamente previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti in tutte le funzioni attribuite da leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 38 Consulte permanenti

1. Sono istituite consulte permanenti per la promozione e lo sviluppo sociale ed economico, per la tutela dell'ambiente e per i problemi dei giovani, delle donne e degli anziani.

Art. 39

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asilo nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili, servizi per gli anziani.
2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
3. I comitati riferiscono annualmente della loro attivita', con una relazione che e' inviata al consiglio comunale.

Art. 40

Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonome, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche, sociali, culturali, religiose, di volontariato e sportive presenti sul territorio comunale.

Art. 41

Istanze e petizioni

1. I soggetti rappresentativi di interessi collettivi o diffusi, nonche' i cittadini in forma collettiva, possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragione su determinati comportamenti attivi od omissivi dell'amministrazione.
2. Le modalita' dell'interrogazione sono fissate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i requisiti di ammissibilita', i tempi, la forma della risposta, nonche' adeguate
3. forme di pubblicita' dell'interrogazione stessa.
4. Gli stessi soggetti possono inoltre rivolgersi agli organi politici per sollecitarne, con una petizione, l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessita'.
5. Il regolamento sulla partecipazione determina i requisiti di ammissibilita', la procedura, i tempi e le forme di pubblicita' di tale istituto.

Art. 42

Proposte

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo degli elettori iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) revisione dello statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazione per pubblica utilita';
 - d) designazioni e nomine;

4. Il regolamento disciplina le modalita' per la raccolta e l'autenticazione delle forme dei sottoscrittori.
5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 43

Procedura per l'approvazione della proposta

1. La commissione consiliare affari generali decide sulla ricevibilita' ed ammissibilita' formale delle proposte e presenta la sua relazione al consiglio comunali entro il termine di trenta giorni.
2. Il consiglio e' tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro trenta giorni dalla relazione della commissione.
3. In mancanza, la proposta e' iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale.

Art. 44

Referendum consultivo

1. E' indetto referendum consultivo su materia di esclusiva competenza locale e di interesse generale della collettivita' comunale quando lo richiedano almeno un decimo degli elettori o i due terzi del consiglio comunale.
2. Il regolamento disciplina le modalita' per la raccolta e l'autenticazione delle forme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 45

Oggetto del referendum

1. Non e' ammesso referendum in materia di:
 - a) statuto e regolamento del consiglio;
 - b) elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune;
 - c) tributi locali, tariffe, mutui e bilancio;
 - d) attivita' amministrativa di esecuzione di norme statali o regionali;
 - e) ordinamento del personale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - f) tutela delle minoranze etniche o religiose;
 - g) igiene e polizia locale, nonche' pianificazione e programmazione;
 - h) proposte gia' sottoposte a consultazione referendaria quando non siano decorsi anni cinque dal precedente suffragio.

Art. 46

Procedimento

1. La commissione di garanzia giudica sull'ammissibilita' del referendum nonche' sulla correttezza della formulazione del quesito referendario e, nei termini previsti dal regolamento, sulla regolarita' della presentazione delle firme.
2. Il regolamento di partecipazione determina la composizione ed i poteri della commissione di garanzia.
3. Il sindaco indice il referendum entro trenta giorni dalla comunicazione del giudizio di ammissibilita'.

Art. 47

Svolgimento del referendum

1. Il referendum e' indetto nel periodo intercorrente tra il 10 aprile ed il 10 giugno e non puo' avere luogo in concomitanza con altre consultazioni elettorali.
2. Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione il quaranta per cento degli aventi diritto e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 48

Proclamazione del risultato

1. La commissione dei garanti verifica la validita' del referendum e ne proclama il risultato.

Art. 49

Determinazione degli organi comunali

1. Gli organi del Comune, secondo le rispettive competenze, valutano il risultato del referendum entro trenta giorni dalla sua proclamazione, nel caso che non ritengano di aderire devono indicare la motivazione.

Art. 50

Sospensione e revoca del referendum

1. Il sindaco, sentita la commissione di garanzia, sospende o revoca il referendum quando:
 - a) sia stata promulgata legge che disciplini la proposta sottoposta a consultazione referendaria;
 - b) sia intervenuto lo scioglimento del consiglio comunale o manchino sei mesi al suo scioglimento;
 - c) sia stata accolta dall'amministrazione comunale la proposta referendaria;
 - d) sia stato raggiunto un accordo fra l'amministrazione comunale e il comitato promotore del referendum.

Art. 51

Comitato promotore

1. Il comitato promotore, secondo le modalita' stabilite dal regolamento, ha potere di controllo sullo svolgimento della consultazione referendaria ed ha legittimazione alla procedura di cui alla lettera d) del precedente articolo.
2. Ha diritto di essere sentito dalla commissione dei garanti prima della formulazione del giudizio di ammissibilita' del referendum.
3. Al comitato promotore si intendono attribuire in genere le facolta' riconosciute dalla legge ai partiti ed ai gruppi politici che partecipano alle competizioni elettorali.

Capo II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 52

Diritto di partecipazione al procedimento

1. I soggetti, nei confronti dei quali il provvedimento amministrativo e' destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge debbono intervenire, hanno diritto di essere informati
2. sull'avvio del procedimento amministrativo, secondo le modalita' previste dalla legge.

3. Allo stesso modo viene data comunicazione ai soggetti individuati, o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari, ai quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento.
4. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. L'intervento avviene mediante comunicazione scritta al responsabile del procedimento, recante indicazione del titolo di
5. legittimazione.
6. I soggetti di cui al primo ed al secondo comma e quelli intervenuti a norma del terzo comma hanno diritto:
 - a) di prendere visione degli atti nei limiti fissati dalla legge;
 - b) di presentare, entro il termine di trenta giorni dalla notizia dell'avvio del procedimento, memorie scritte e documenti che, ove pertinenti all'oggetto, l'amministrazione ha l'obbligo di valutare;
 - c) di essere sentiti, anche in pubblico contraddittorio, dal responsabile del procedimento, secondo le modalità stabilite dal regolamento;
 - d) di sentire menzione, nella motivazione del provvedimento, dell'avvenuta consultazione e delle ragioni dell'eventuale rigetto delle osservazioni formulate.

Capo III **Diritto di accesso e di informazione**

Art. 53 **pubblicità degli atti**

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea o motivata dichiarazione, rispettivamente del sindaco o del presidente degli enti ed aziende che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla
2. riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
3. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "gazzetta ufficiale" della repubblica, del "bollettino ufficiale" della regione, del foglio annunci legali, dello statuto e dei regolamenti comunali.

Art. 54 **Diritto di accesso**

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 241 del 07.08.1990 e stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 52, comma 03, del presente statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

Capo IV IL DIFENSORE CIVICO

Art. 55 Istituzione

1. E' istituito il difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialita', della tempestivita' e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non e' sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune.

Art. 56 Elezione e cessazione dalla carica

1. Il difensore civico e' eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune in condizioni di eleggibilita' alla carica di consigliere comunale, in possesso di preparazione ed esperienza idonee a garantire indipendenza, obiettivita', serenita' di giudizio e competenza giuridico-amministrativa, scelto nell'ambito di una rosa di candidati formata sulla base delle designazioni formulate da associazioni, organismi, enti o istituzioni.
2. Non sono eleggibili i titolari di cariche elettive.
3. Il difensore civico dura in carica quattro anni indipendentemente dalla durata del mandato del consiglio comunale.
4. Puo' essere revocato con provvedimento motivato del consiglio comunale negli stessi termini previsti per la sua elezione.
5. Decade di diritto quando vengono meno i requisiti per la sua eleggibilita'.

Art. 57 Poteri

1. Il difensore civico segnala di propria iniziativa o su istanza dei cittadini singoli o associati abusi, carenze, ritardi e disfunzioni dell'amministrazione.
2. Il difensore civico:
 - a) puo' chiedere notizie, documenti e convocare dipendenti;
 - b) ha diritto di informazione sullo stato del procedimento e accede agli atti di ufficio senza che possa essergli opposto il segreto.
 - c) puo' inviare raccomandazione agli organi ed agli uffici comunali;
 - d) puo' sollecitare il riesame di atti o provvedimenti dell'amministrazione di cui segnali irregolarita' o vizi di legittimita'.
3. Prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del sindaco di bene e fedelmente adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della legge.

Art. 58 Rapporti con il consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialita' dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore puo', in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

Art. 59
Uffici e mezzi

1. Il difensore civico ha sede presso la casa comunale e si avvale per l'espletamento delle proprie funzioni di personale e mezzi dell'amministrazione, secondo le modalita' previste dal regolamento.

Art. 60
Indennita'

1. Al difensore civico compete un'indennita' commisurata al novanta per cento di quella prevista per il sindaco.

TITOLO V
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 61
Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attivita' amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario comunale.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalita', economicita' ed imparzialita' di gestione secondo i principi di professionalita' e responsabilita'.
3. L'ufficio comunale si riparte in aree, settori, uffici e unita' operative con le modalita' previste dall'apposito regolamento per la disciplina dei servizi ed uffici comunali.

Art. 62
Funzioni di direzione

1. Ad ogni capo ripartizione deve essere assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nella gestione di risorse, personale e mezzi in dotazione al servizio.
2. L'esplicazione della funzione di direzione comporta l'emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti, a rilevanza interna, necessari per il buon andamento dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente.
3. Le funzioni di direzione delle unita' organizzative funzionalmente sottordinate si esercitano di norma attraverso il responsabile delle stesse.

Art. 63
Responsabilita'

1. Per ogni servizio, attivita', progetto o programma va individuato il soggetto responsabile del perseguimento degli obiettivi.

2. E' responsabile della complessiva conduzione dell'attivita' ed ha poteri di controllo, iniziativa, impulso ed indirizzo in ordine a tutte le questioni afferenti la stessa.
3. Il regolamento che disciplina l'organizzazione dei servizi ed uffici comunali puo' prevedere forme collegiali, settoriali o intersettoriali di collegamento tra organi politici e funzioni
4. burocratiche, allo scopo di coordinare l'indirizzo amministrativo con l'attivita' di gestione.

Art. 64

Segretario Generale

1. Al Segretario spettano le funzioni di direzione, vigilanza, ordinamento e garanzia attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.
2. Il Segretario coordina l'attivita' dei capi ripartizione prevalentemente attraverso la conferenza di cui all'art. 70.
3. A richiesta degli organi collegiali dell'ente, dei responsabili dei servizi ovvero di propria iniziativa, il Segretario svolge attivita' di coordinamento, individuando modalita', criteri e procedure per assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei programmi dell'ente, verificandone poi lo stato di realizzazione.
4. Il Segretario adotta tutti gli atti necessari a garantire la corretta istruttoria delle deliberazioni e la loro attuazione. Oltre ad adottare i provvedimenti di propria competenza, promuove l'adozione degli atti di competenza dei capi ripartizione e dei responsabili dei servizi.
5. Per assicurare comunque l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni, il Segretario deve svolgere tutte le attivita' di indirizzo, impulso, organizzative e sostitutive che, si rendano necessarie.
6. In caso di assenza o di impedimento e' sostituito dal Vice Segretario.

Art. 65

Collaborazione esterna

1. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine il Comune puo' utilizzare collaborazioni esterne ad alto contenuto di responsabilita'.

Art. 66

Responsabilita' dei capi ripartizione

1. I capi ripartizione sono direttamente responsabili della correttezza ed imparzialita' dell'azione amministrativa e della efficacia, efficienza ed economicita' della gestione.
2. La giunta procedera' ad effettuare, in contraddittorio con il capo ripartizione, verifiche periodiche dell'attivita' dei servizi diretti.
3. L'inefficienza non occasionale, comprovata e non giustificata puo' comportare la rimozione da incarichi, il trasferimento ad altro servizio con le relative conseguenze retributive.
4. L'irrogazione delle sanzioni di cui al comma precedente avviene con le garanzie proprie del procedimento disciplinare.

Art. 67

Responsabilita' dei dipendenti

1. Il capo ripartizione nel corso del procedimento periodico di valutazione dei risultati di cui all'articolo precedente, prende in considerazione, tra gli elementi che hanno concorso alla determinazione dei risultati stessi, le prestazioni lavorative dei dipendenti addetti all'ufficio.

2. Il dipendente che non svolge la propria attivita' lavorativa con efficienza e correttezza puo' essere trasferito dal sindaco e dal Segretario ad altro posto di pari qualifica nell'ambito del servizio stesso, puo' altresì essere escluso dalla corresponsione dei premi incentivanti.
3. L'esclusione dalla corresponsione del premio incentivante deve essere disposta tramite un procedimento in contraddittorio.

Art. 68 Incompatibilita'

1. Il dipendente non puo' svolgere attivita' lavorativa che possono far sorgere un conflitto di interessi con l'ente.
2. Lo svolgimento di attivita' lavorative diverse da quelle inerenti il rapporto di impiego con il Comune e' autorizzato dalla giunta, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.

Art. 69 Capi Ripartizione e Responsabili dei Procedimenti

1. Il capo ripartizione che non sia anche responsabile, ai sensi della legge 07.08.1990 n. 241, di procedimenti amministrativi che si svolgono all'interno del servizio da lui diretto, in quanto abbia assegnato ad altro dipendente la relativa responsabilita', mantiene comunque la responsabilita' dell'andamento complessivo delle procedure, con particolare riferimento alla imparzialita' ed efficienza dell'azione amministrativa.
2. Per assicurare comunque l'istruttoria dei procedimenti, il capo ripartizione deve svolgere tutte le attivita' di indirizzo, impulso, organizzative e sostitutive che si rendano necessarie.
3. Al responsabile del procedimento che non svolge in modo adeguato i propri compiti deve essere sottratta tale responsabilita'; egli, nei casi piu' gravi, puo' essere rimosso dalla direzione di unita' operative; puo' essere soggetto a sanzioni disciplinari, quando il comportamento integri un illecito di tale natura.

Art. 70 Conferenza dei Capi Ripartizione

1. E' istituita la conferenza dei capi ripartizione, che si riunisce almeno trimestralmente, presieduta dal Segretario generale che svolge anche attraverso di essa la propria attivita' di coordinamento.
2. La conferenza ha funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente agli organi politici, al Segretario ed ai capi ripartizione.
3. Il funzionamento e le modalita' di esercizio delle funzioni sono disciplinate dal regolamento di disciplina dei servizi e uffici comunali.

Art. 71 Obbligo di astensione

1. I consiglieri, gli assessori, il sindaco, il Segretario, i capi ripartizione debbono astenersi dal prendere parte all'adozione di provvedimenti concernenti interessi, liti, o contabilita' verso il Comune e verso le aziende comunali o dal medesimo amministrare o soggette alla sua vigilanza, propri o di loro parenti o affini entro il quarto grado.
2. I soggetti indicati al comma precedente debbono altresì astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione o tutela.

Art. 72

Attività amministrativa: principi

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge e dall'ordinamento comunale.
2. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia, il Comune deve avvalersi dello strumento più idoneo, tra quelli pubblici o privati ammessi dall'ordinamento.
3. L'attività amministrativa deve rispettare i principi di economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati, secondo le modalità e le procedure determinate dai regolamenti comunali.
4. Ove non espressamente previsto dalle norme che disciplinano il procedimento, pareri di unità organizzative interne o di organi o soggetti esterni all'ente, non possono essere acquisiti se non con adeguata motivazione.
5. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità del procedimento esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento stesso.
6. Nei procedimenti che prevedono dichiarazioni di cui il privato si assume la responsabilità, non è possibile subordinare l'emanazione dell'atto o del provvedimento all'accertamento preventivo della veridicità della dichiarazione.
7. Salvo i casi di silenzio-assenso e di inizio di attività su denuncia dell'interessato, espressamente previsti dalla legge, da regolamenti governativi e comunali, i procedimenti si concludono con provvedimento espresso ed adeguatamente motivato, emanato dall'organo competente entro il termine previsto per il procedimento medesimo. In assenza di esplicita previsione, il termine è di sessanta giorni.

Art. 73

Programmazione

1. La relazione previsionale e programmatica contiene la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
2. Costituiscono allegati al piano di cui al primo comma: il programma pluriennale degli investimenti, il piano occupazionale, il piano dei servizi, i programmi connessi alla pianificazione urbanistica e commerciale ed ogni altro programma previsto dalla
3. normativa dell'ente.
4. I piani ed i programmi, anche di settore, di durata temporale diversa rispetto a quelli di cui al comma precedente devono essere adeguati, alla loro scadenza, alla relazione previsionale e programmatica.
5. La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale. Nella medesima seduta sono approvati o adeguati gli altri strumenti di programmazione.

Art. 74

Corretto procedimento

1. L'attività deliberativa del consiglio e della giunta deve seguire i principi del corretto procedimento.
2. Ai sensi del precedente comma si intende per corretto procedimento quello in cui l'emanazione del provvedimento è subordinata alla preventiva istruttoria corredata dei pareri tecnico, contabile e di legittimità, alla successiva comunicazione ai capigruppo consiliari e alla potenziale sottoposizione al controllo di legittimità del comitato regionale di controllo.

Art. 75 **Pareri**

1. I pareri tecnico, contabile e di legittimita', da motivare, costituiscono un supporto propedeutico e necessario all'attivita' deliberativa.

Art. 76 **Attestazione di copertura finanziaria**

1. I provvedimenti, sia di organi collegiali che individuali, comportanti impegni di spesa, non possono essere adottati senza attestazione della relativa copertura finanziaria, di competenza del responsabile dei servizi finanziari; in mancanza di tale attestazione l'atto e' nullo.

Capo II **SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Art. 77 **Oggetto dei servizi pubblici**

1. I servizi pubblici hanno per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolta a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico civile della comunita' locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono indicati dalla legge.

Art. 78 **Gestione dei pubblici servizi**

1. Il Comune provvede alla gestione dei pubblici servizi attraverso le forme indicate dalla legge e dall'art. 30 del decreto legislativo 18.8.2000 n.267 previa opportuna valutazione comparativa delle alternative, ispirando la propria azione a criteri di efficienza, efficacia, convenienza ed economicità.
2. Salva l'ipotesi della forma in economia da utilizzare quando modeste dimensioni e caratteristiche del servizio non suggeriscano la costituzione di un'azienda o di un'istituzione, la gestione dei servizi pubblici mediante concessione a terzi puo' avvenire quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale e puo' avvenire mediante societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 79 **Servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale**

1. Sono considerati servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale:
 - a) la produzione e la distribuzione di acqua, gas, ed elettricita';
 - b) il trasporto con mezzi pubblici;
 - c) lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, industriali e tossici;
 - d) la depurazione delle acque ed il sistema fognario;
 - e) la gestione e la conservazione dei pubblici edifici delle strade e del verde pubblico;
 - f) i teatri.
 - g) le pompe funebri e i servizi cimiteriali.

h) tutti gli altri servizi che presentino caratteristiche di produzione industriale, commerciale, artigianale e agricola o che possano essere gestiti imprenditorialmente.

Art. 80

Servizi senza rilevanza imprenditoriale

1. Sono considerati servizi pubblici senza rilevanza imprenditoriale:
 - a) i servizi sanitari, assistenziali o di igiene pubblica;
 - b) i servizi scolastici.
 - c) le case protette ed i laboratori per anziani ed handicappati;
 - d) le biblioteche, i musei e la gestione dei beni culturali in genere;
 - e) tutti gli altri servizi che presentino caratteristiche di produzione di attivita' volte a realizzare fini sociali.

Art. 81

Azienda speciale

1. L'azienda speciale e' ente strumentale del Comune per la gestione di servizi di rilevanza economico-imprenditoriale. e' dotata di proprio statuto approvato dal consiglio comunale che prevede apposito organo di revisione dei conti nonche' forme autonome di verifica della gestione.

Art. 82

Istituzione

1. L'istituzione e' l'organismo strumentale del Comune per la gestione di specifici servizi sociali e culturali che non abbiano importanza imprenditoriale.
2. L'ordinamento ed il funzionamento della istituzione e' disciplinato da regolamento deliberato dal consiglio comunale.
3. Alle istituzioni e' assegnato personale comunale.
4. La verifica dei risultati della gestione e' affidata al collegio dei revisori dei conti del Comune.

Art. 83

Criteri di gestione dell'azienda e dell'istituzione

1. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio.
2. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalita' e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 84

Organi dell'azienda speciale e dell'istituzione

1. Gli organi dell'azienda speciale e della istituzione sono:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio d'Amministrazione;
 - c) il Direttore.

Art. 85

Composizione, requisiti, nomina e durata in carica degli organi

dell'azienda speciale e dell'istituzione

1. Il consiglio di amministrazione dell'azienda e dell'istituzione e' composto dal presidente e da un numero di due o quattro componenti.
2. Puo' essere amministratore chi sia in possesso dei requisiti di compatibilita' ed eleggibilita' a consigliere del Comune ed abbia esperienza e qualificazione professionale nell'ambito dell'attivita' operativa dell'azienda o dell'istituzione.
3. Il consiglio comunale elegge il presidente e separatamente i membri del consiglio di amministrazione. nello stesso modo provvede alla sostituzione degli amministratori decaduti dalla carica entro giorni trenta dal verificarsi della causa di cessazione. gli amministratori eletti in sostituzione di quelli decaduti restano in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione prevista dal comma 05 del presente articolo.
4. L'elezione avviene a scrutinio segreto.
5. Il consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dall'articolo 86 - 01 comma - lettera e), dura in carica 05 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta.
6. Il direttore e' titolare della responsabilita' gestionale.
7. La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed economico del direttore d'azienda sono regolati dallo statuto previsto dall'artt. 81.
8. La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed economico del direttore dell'istituzione sono regolati dal regolamento previsto dall'artt. 82 secondo comma.

Art. 86

Cessazione dalla carica degli amministratori dell'azienda speciale e dell'istituzione

1. Il presidente ed i componenti del consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di:
 - a) mozione di sfiducia costruttiva del Consiglio Comunale;
 - b) revoca;
 - c) dimissione;
 - d) perdita dei requisiti;
 - e) scioglimento del consiglio comunale.

Art. 87

Mozione di sfiducia nei confronti degli amministratori dell'azienda speciale e dell'istituzione

1. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione cessano dalla carica per approvazione di mozione di sfiducia costruttiva espressa dal consiglio comunale per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri.
2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, puo' essere proposta solo nei confronti dell'intero consiglio d'amministrazione e deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo presidente e di un nuovo consiglio di amministrazione.
3. La mozione viene messa in discussione non prima di 05 giorni e non oltre 20 dalla presentazione.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo consiglio proposto.

Art. 88

Revoca degli amministratori dell'azienda speciale e dell'istituzione

1. Il presidente, i singoli componenti del consiglio di amministrazione possono essere revocati dal consiglio comunale su proposta motivata del sindaco.
2. La revoca e' deliberata, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

TITOLO VI L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 89 Finanza locale

1. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equita' e di perequazione, nonche' di progressivita' riferita alla capacita' contributiva, tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.
2. Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo le modalita' fissate da apposito regolamento.
3. L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi obbedisce alla tendenza del pareggio economico, tenuto conto dell'importanza sociale del servizio.

Art. 90 Bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio annuale e quello pluriennale di previsione, predisposti dalla giunta in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, sono consegnati ai capigruppo consiliari almeno venti giorni prima di quello fissato per l'approvazione.
3. Il consiglio comunale nei termini previsti dalla legge delibera il bilancio con la presenza di almeno la meta' dei componenti, anche in seconda convocazione, osservando i principi dell'universalita', dell'integrita' e del pareggio economico e finanziario.
4. Le aziende speciali e le istituzioni deliberano il bilancio di previsione prima della presentazione del bilancio comunale.

Art. 91 Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile generale del Comune e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento comunale di contabilita'.

Art. 92 Gestione del bilancio

1. La giunta provvede alla gestione del bilancio, segue lo stato di attuazione dei progetti o programmi previsti ed i risultati della gestione da comunicarsi al consiglio con relazione semestrale.

Art. 93 Controllo economico interno

1. Il regolamento di contabilita' prevede precisi sistemi di rilevazione e stabilisce le modalita', le tecniche ed i tempi di effettuazione del controllo stesso.

Art. 94
Contributi, sovvenzioni

1. La concessione di sovvenzione, contributi, sussidi e' disciplinata da un regolamento comunale formato in ossequio ai principi stabiliti dalla legge.

Art. 95
Conto consuntivo

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilita' economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e quello del patrimonio.
2. Il conto consuntivo e' presentato e deliberato nei termini previsti dalla legge.

Art. 96
Contratti

1. Il Comune stipula contratti a mezzo dei soggetti legittimati dalla legge e dai regolamenti che prevedono, altresì, le procedure, le forme ed i tipi di contrattazione.
2. L'attività contrattuale del Comune avviene sulla base della programmazione e dei progetti risultanti dal bilancio preventivo ed e' ispirata a criteri di economicità, trasparenza ed efficacia, nell'utilizzo delle risorse anche attraverso forme adeguate di unificazione delle procedure relative. Il Comune promuove iniziative e progetti per la realizzazione di acquisti e forniture eventualmente in concerto con altri enti e soggetti pubblici.

Art. 97
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori e' eletto nei modi, per la durata e con i criteri previsti dalla legge e dal regolamento di contabilita'.
2. Il regolamento comunale di contabilita' stabilisce:
 - a) le cause di ineleggibilita', incompatibilita', decadenza nonche' le ipotesi di inadempienza che danno titolo alla revoca;
 - b) il contenuto delle funzioni e le norme di funzionamento del collegio;
 - c) le regole che assicurino l'accesso agli atti e documenti comunali, nonche' la partecipazione alle sedute del consiglio e della giunta.

Art. 98
Controllo esterno di gestione

1. Il sistema dei controlli deve fornire, anche per una migliore funzionalita' e produttivita' del Comune, alla dirigenza politica e tecnico-amministrativa tutti gli elementi conoscitivi ed operativi utili al buon andamento del Comune stesso, in modo che sia assicurata l'economicita' della gestione, la soglia ottimale del rendimento (efficienza) e la congruita' della conduzione rispetto agli obiettivi (efficacia), anche in riferimento all'impostazione del nuovo bilancio di esercizio.

Art. 99
Modalita' di controllo

1. I revisori partecipano alle sedute di giunta nelle quali si discutono i bilanci preventivi e consuntivi.

2. I revisori hanno diritto d'accesso a tutti gli uffici del Comune e possono esaminare tutta la documentazione amministrativa e contabile dell'ente.
3. Il collegio dei revisori, oltre ad esercitare la funzione di controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente in sede preventiva e concomitante, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
4. Il collegio dei revisori collabora con la giunta e con il consiglio all'attività di indirizzo dell'ente, anche con relazioni periodiche, mediante rilevazione analitica delle caratteristiche di erogazione, dei modelli organizzativi e delle procedure operative; mediante analisi economica dell'andamento gestionale ed una sintesi delle rilevazioni effettuate; mediante indicazione di proposte di riorganizzazione in chiave dinamica.
5. In sede di consuntivo, il collegio presenta apposita relazione che illustra la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e formula precisi rilievi e proposte tendenti a migliorare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione, nonché a garantire una più corretta impostazione del nuovo bilancio di previsione.

Art. 100 **Disposizioni finali**

1. I Regolamenti per il funzionamento del Consiglio, della Giunta e delle Commissioni consiliari saranno deliberati entro tre mesi dall'esecutività delle modificazioni apportate al Titolo III (Organi del Comune) del presente Statuto.
2. Gli ulteriori Regolamenti rivenienti dal presente Statuto devono essere deliberati entro sei mesi dall'esecutività delle modificazioni apportate al Titolo III (Organi del Comune).
3. Tutte le norme statutarie in contrasto con le vigenti leggi sono da considerarsi prive di ogni effetto.